

## Statuto Fondazione Banco Alimentare Onlus

### Articolo 1 - Denominazione – Sede

- 1.1. E' costituita la Fondazione "BANCO ALIMENTARE", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito anche la "Fondazione"), con sede in Milano
- 1.2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Milano non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.
- 1.3. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.4 La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.
- 1.5 La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

### Articolo 2 - Scopi e attività

- 2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".
- 2.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione provvede, in particolare, al recupero delle eccedenze di produzione agricola, dell'industria, specialmente alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata, delle istituzioni pubbliche e dei punti vendita alimentari. Si occupa inoltre della

raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e di collette di cibo donato presso altre organizzazioni. Quanto recuperato e raccolto viene ridistribuito a titolo gratuito ad enti no profit che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

2.3 La Fondazione si avvale della collaborazione di “*Organizzazioni senza scopo di lucro*” (di seguito anche le “*Organizzazioni*”) che, condividendone le finalità e la concezione educativa, nonché le modalità operative dalla stessa adottate, formano con essa la “*Rete Banco Alimentare*” (di seguito anche la “*Rete*”) per la ricezione e la ridistribuzione a titolo gratuito di derrate alimentari, nonché per la promozione e il sostegno degli scopi e delle attività della Fondazione.

2.4 La Fondazione si occupa, inoltre, di promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco alimentare, della povertà, in particolare alimentare, e dell’emarginazione.

2.5 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, nazionale, estero od internazionale, anche ricevendo ed erogando contributi nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2.6 Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione può altresì:

- promuovere e realizzare attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli volte a assicurare obiettivi di efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale attraverso una migliore fruizione dei prodotti finiti, la cui distribuzione avverrà con le medesime modalità previste al precedente Art. 2.2
- promuovere ed organizzare strutture per l’accoglienza e l’ospitalità;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l’edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale (con esclusione dei quotidiani) cartaceo e digitali;

MEMBRO DELLA



ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**



- svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi.

2.7 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura alle attività istituzionali in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### **Articolo 3 - Membri**

3.1 Sono Membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

### **Articolo 4 - Fondatori**

4.1 Sono Membri Fondatori tutti i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, successivamente all'atto costitutivo, saranno riconosciuti come tali.

4.2 Per essere riconosciuti come Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un Membro Fondatore;
- versare alla Fondazione una somma non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo Bilancio approvato, ovvero una somma anche inferiore previamente determinata dall'Assemblea dei Fondatori.

4.3 I Membri Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione con avviso scritto diretto al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

MEMBRO DELLA



Fédération Européenne  
des Banques Alimentaires

ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**



## **Articolo 5 - Partecipanti**

5.1 Sono Membri Partecipanti le Organizzazioni che fanno parte della Rete di cui al precedente Art. 2.3.

5.2 La qualifica di membro Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle seguenti condizioni:

- siano accertate, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, la coerenza della natura e degli scopi dell'Organizzazione con le finalità della Fondazione;
- sia sottoscritta una Scrittura Privata adottata dal Consiglio di Amministrazione che disciplini le modalità del rapporto di collaborazione tra le Organizzazioni facenti parte della Rete nonché la eventuale concessione in uso gratuito e temporaneo della denominazione "BANCO ALIMENTARE" e del relativo logo e di tutti gli elementi identificativi dell'esperienza del Banco Alimentare.

5.3 La qualifica di Membro Partecipante si perde qualora si verificassero una o più delle seguenti condizioni:

- i. risoluzione della Scrittura Privata di cui al precedente Art. 5.2;
- ii. recesso dalla detta Scrittura Privata;
- iii. estinzione dell'ente;
- iv. cessazione dell'attività.

## **Articolo 6 - Organi**

6.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori o Revisore unico.

6.2 Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

## **Articolo 7 - Assemblea dei Fondatori**

7.1 I Membri Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

7.2 L'Assemblea dei Fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9.1 lettera a) dello Statuto, scegliendoli tra la rosa di candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'Art. 10.3

7.3 L'Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti poteri:

- a) l'attribuzione della qualifica di Membro Fondatore ai sensi dell'Art.4;
- b) l'esclusione di un Membro Fondatore, ove ricorrano gravi motivi;
- c) la nomina di due componenti, tra cui il Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico;
- d) l'elaborazione di proposte in merito alla definizione delle linee strategiche della Fondazione.

7.4 Le Organizzazioni che sono Membri Fondatori esercitano le funzioni attraverso il loro legale rappresentante o persona da lui stesso delegata.

7.5 Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto, per l'esercizio del quale non sono ammesse deleghe.

7.6 L'Assemblea dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza di almeno cinque Fondatori con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

MEMBRO DELLA



Fédération Européenne  
des Banques Alimentaires

ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**



7.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti, salvo diversa previsione statutaria. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

### **Articolo 8 - Assemblea dei Partecipanti**

8.1 I Membri Partecipanti costituiscono L'Assemblea dei Partecipanti.

8.2 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un quarto dei Membri. L'ordine del giorno proposto dal Presidente della Fondazione può essere integrato con argomenti proposti da almeno un quarto dei Membri.

8.3 L'Assemblea dei Partecipanti è organo di partecipazione alla vita della Rete ed esercita le funzioni previste e meglio dettagliate dal Regolamento della Rete approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere dell'Assemblea Partecipanti, formulando pareri e proposte sulla attività e sui programmi della Rete e partecipando al relativo processo decisionale su materie specifiche, definite nel predetto Regolamento.

8.4 L'Assemblea dei Partecipanti nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9.1 lettera b) dello Statuto, idonei a ricoprire tale carica in base a criteri di esperienza, capacità personale e competenza professionale, utili allo sviluppo di strategie, azioni e metodi per il raggiungimento dello scopi della Fondazione, in base ai requisiti individuati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà con modalità atte a garantire principi di democraticità e rappresentanza disciplinate nell'ambito del predetto regolamento.

8.5 L'Assemblea dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

## **Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione**

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, compresi il Presidente e il Vice-presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:

- a) 3 (tre) dall'Assemblea dei Fondatori, sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in carica, ai sensi degli Articoli 7.2 b) e 10.3;
- b) 3 (tre) dall'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'Articolo 8.4;
- c) 1 (uno) dall'Associazione Nazionale Compagnia delle Opere;
- d) 2 (due) cooptati da parte della maggioranza dei consiglieri di cui alle lettere a) e b) e c).

In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.

9.2 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi. Tutti i membri sono rieleggibili, ma possono rimanere in carica per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

## **Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

10.2 Sono in ogni caso attribuiti al Consiglio:

- a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- c) la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui alle lettere d) ed e), comma 1, articolo 10 del D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- e) la possibilità di nominare un Segretario Generale, un Tesoriere, un Direttore Generale, un Comitato di Garanti, Comitati Tecnico - scientifici ed ogni altro organismo anche di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo svolgimento delle attività della Fondazione, specificandone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del

MEMBRO DELLA



Fédération Européenne  
des Banques Alimentaires

ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**



- disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- f) la deliberazione dello scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
  - g) l'approvazione del testo del Regolamento della Rete Banco Alimentare e del modello di Scrittura Privata di cui all'Art. 5.2, allegato B dello stesso, e relative modifiche;
  - h) L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, nonché di eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento della Fondazione

10.3 Il Consiglio individua e propone all'Assemblea dei Fondatori una rosa composta da non meno di 5 (cinque) candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione idonei a ricoprire tale carica in base a criteri di esperienza, capacità personale e competenza professionale, utili allo sviluppo di strategie, azioni e metodi per il raggiungimento dello Scopo Sociale della Fondazione, in base ai requisiti individuati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica.

La maggioranza dei candidati proposti ai sensi del comma precedente deve essere composta da soggetti diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Non possono essere designati quali candidati il coniuge e i parenti fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente

10.4 Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, non sono delegabili.

### **Articolo 11 - Riunioni e quorum del Consiglio di Amministrazione**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne



attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.3 Le delibere di cui all'articolo 10.2 lettere d), f), g) sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

11.4 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

11.6 Le delibere del Consiglio devono essere trascritte e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario eventualmente all'uopo nominato.

## **Articolo 12 - Presidente**

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 13 - Vice Presidente**

13.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

13.2 Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

MEMBRO DELLA



ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**



13.3 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **Articolo 14 – Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori**

14.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato, a discrezione dell'Assemblea dei Fondatori, alternativamente ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

14.2 Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Nel Collegio dei Revisori i componenti sono nominati: due dall'Assemblea dei Fondatori e uno dall'Associazione Compagnia delle Opere Nazionale. Il Revisore Unico ed i componenti del collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14.3 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza semplice.

14.4 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

14.5 Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

#### **Articolo 15 - Patrimonio**

15.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di Euro 183.343,9 (centottantatremilatrecentoquarantatre/nove).

15.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

#### **Articolo 16 - Esercizio finanziario e bilancio**

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio deve approvare il Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

16.3 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

#### **Articolo 17 - Proventi**

17.1 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

17.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 18 - Estinzione e devoluzione**

18.1 La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

18.2 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo - 19 Rinvio**

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

MEMBRO DELLA



Fédération Européenne  
des Banques Alimentaires

ASSOCIATO A



MEMBRO DELLA

**Rete Banco**  
**Alimentare**

